AVVISO AGLI UTENTI – MANUTENTORI IMPIANTI TERMICI.

*Nuove disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici. Lo stabilisce un provvedimento della Regione Liguria approvata lunedì 22 dicembre in mattinata dalla giunta e recepisce quanto previsto dalle recenti normative in materia di manutenzione e ispezioni di impianti termici e costituisce un ulteriore passo avanti nell'attuazione delle politiche energetiche regionali rispetto alle direttive UE.*

*Le disposizioni, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, rendono omogenee su tutto il territorio regionale le procedure di trasmissione dei rapporti, i costi, le modalità degli accertamenti e le ispezioni sull'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti termici (caldaie condominiali, impianti autonomi e per il raffrescamento di potenza superiore ai 12 kw). La nuova normativa prevede anche l'attivazione di modalità informatizzate per l'invio dei rapporti per semplificare e snellire le procedure e trasparenza dei controlli e delle ispezioni.*

*Il provvedimento, in vigore dal 1 gennaio 2015, sostituisce gli attuali regolamenti comunali e provinciali relativi alle manutenzioni e ispezioni degli impianti confermando il ruolo di autorità competenti ai comuni sopra i 40 mila abitanti ed alle province sulla restante parte del territorio che opereranno sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni regionali.*

Si riportano il Punto 8 ***“Controllo di efficienza energetica”***ed il punto 11 ***“Contributo”*** presenti nel Documento ***Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici***.

Punto 8 ***“Controllo di efficienza energetica”***

1. In base a quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW.
2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come specificato nella successiva **tabella A** (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto).
3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nella successiva **tabella A** (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto) e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione di cui al precedente paragrafo 7.
4. In occasione del controllo di efficienza energetica, l’operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica.
5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici di cui al successivo paragrafo 9, con la procedura indicata al successivo paragrafo 10.
6. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto.

**Tabella A (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia impianto** | **Alimentazione** | **Potenza termica utile nominale [kW]** | **Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto** | **Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica** |
| Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 ≤ P ≤ 100 | 2 | Rapporto tipo 1  Allegato II  D.M. 10/2/2014 |
| P > 100 | 1 |
| Generatori alimentati a gas, metano o Gpl | 10 ≤ P ≤ 100  ≤ 15 anni | 4 | Rapporto tipo 1  Allegato II  D.M. 10/2/2014 |
| 10 ≤ P ≤ 100  > 15 anni | 2 |
| Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a gas, metano o Gpl | P > 100 | 2 | Rapporto tipo 1  Allegato II  D.M. 10/2/2014 |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 ≤ P ≤100 | 4 | Rapporto tipo 2  Allegato III  D.M. 10/2/2014 |
| P ≥ 100 | 2 |
| Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P ≥ 12 | 4 | Rapporto tipo 2  Allegato III  D.M. 10/2/2014 |
| Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica | P ≥ 12 | 2 | Rapporto tipo 2  Allegato III  D.M. 10/2/2014 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | P > 10 | 4 | Rapporto tipo 3  Allegato IV  D.M. 10/2/2014 |
| Impianti cogenerativi | Microgenerazione | Pel < 50 | 4 | Rapporto tipo 4  Allegato V  D.M. 10/2/2014 |
| Unità cogenerative | Pel ≥ 50 | 2 | Rapporto tipo 4  Allegato V  D.M. 10/2/2014 |

Punto 11 ***“Contributo”***

1. Come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestione del Catasto, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
2. Nel rispetto del principio di equità, tale il contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell’impianto, come indicato nella successiva **tabella B** (Contributi per fasce di potenza).

**Tabella B (Contributi per fasce di potenza)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Potenza impianto [kW]** | **Contributo in €** |
| **Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere** | 10 ≤ P < 35 | 24,00 |
| 35 ≤ P < 100 | 46,00 |
| 100 ≤ P < 350 | 80,00 |
| P ≥ 350 | 120,00 |
| **Micro-cogenerazione e cogenerazione** | Pel < 50 | 80,00 |
| 50 ≤ Pel < 1000 | 120,00 |
| Pel ≥ 1000 | 160,00 |